



COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. Nr. 14.985

li 24 Settembre 2012

AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – STIPULA POLIZZA RCT/RCO -

In esecuzione della determina n. 435 del 17.09.2012, adottata dal responsabile del Settore Economico-Finanziario del su intestato Comune, è indetta per il **giorno 16 OTTOBRE 2012 alle ore 10,00**, procedura aperta per l'appalto del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti/Operai, con premio a base d'asta di **€ 30.000,00**, con franchigia di **€ 10.000,00**.

La gara sarà esperita con le modalità di cui all'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs n. 163/2006.

L'appalto ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio e di stipula della polizza.

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 90.000,00**

L'importo annuo lordo è di **€ 30.000,00, con franchigia di € 10.000,00**

CIG attribuito: 4551698403 – Gara Nr. 4492714 -

Per partecipare alla gara le Compagnie interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione Comunale, sita in Piazza M. Pironti, n. 4 - 83025 Montoro Inferiore (AV), con il mezzo ritenuto più idoneo, non più tardi delle **ore 12,00 del giorno 15 Ottobre 2012**, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "**APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO-COMUNE DI MONTORO INFERIORE**", nel quale dovranno essere inclusi:

1. **L'offerta del premio annuo lordo**, in competente bollo, da redigersi sul modello allegato al capitolato, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Compagnia.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara. Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto che ha richiesto la partecipazione alla gara. Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

2. **una dichiarazione**, con la quale il legale rappresentante della Compagnia attesti:

a) numero di telefono, telefax ed E-mail dell'impresa;

b) che l'impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare;

b.1) ovvero, che l'impresa, avente sede legale in un altro stato membro dell'U.E.:

b.1.1) può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita al ramo assicurativo relativi al Lotto cui si partecipa) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 d.lgs. 209/2005;

b.1.2) ovvero, in alternativa, può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo relativi al Lotto cui si partecipa) poiché in possesso, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 209/2005, dell'attestazione ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale;

b.1.3) ovvero, che l'impresa avente sede legale in uno stato terzo, può esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 163/2006;

c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m quater), d.lgs. 163/2006 o legislazione equivalente di altro Paese;

d) che nei propri confronti non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 lett. b), lett. c) e lett. m ter) e che le stesse non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati dalle norme;

e) l'adempimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999;

f) che l'impresa non si è avvalsa dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001;

g) che l'impresa non ha rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. con altra impresa che richieda anch'essa (singolarmente o in altro raggruppamento o in coassicurazione) di partecipare alla presente gara;

h) che l'impresa applica in modo pieno ed integrale ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

i) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

j) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri elaborati di gara per cui l'impresa concorrente dichiara di accettarne tutte le clausole senza condizione o riserva alcuna;

k) in caso di aggiudicazione, l'impresa darà esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio dalla data di presentazione dell'offerta anche nelle more della definizione formale del rapporto contrattuale;

l) che, in caso di affidamento, l'impresa fornirà la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

m) che l'impresa, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza;

n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

o) di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le **ore 12,00 del giorno 15 Ottobre 2012** o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all'oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara;
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
- l'apertura delle buste verrà effettuata in seduta pubblica il giorno **16 Ottobre 2012 ore 10,00** presso la sede comunale.
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo.
- Il bando, il disciplinare, il capitolato con relative schede offerta sono disponibili sul sito Internet: **www.montoroinferiore.gov.it**;
- Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio appalti di questa Amministrazione oppure presso la Società LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL con sede in Salerno Via Vicinanza n.16 tel. 089.2855653-fax 089.2754091- e.mail: info@lenzabroker.it oppure al Comune di Montoro Inferiore, Piazza Michele Pironti, nr. 4 – 83025 Montoro Inferiore (AV) – Tel. 0825/502984 – Telefax 0825/1800176 – E- mail: ragioneria@mi.av.it – finanze.montoroinf@asmepec.it.

Montoro Inferiore, li 24 Settembre 2012

Il Responsabile del procedimento
DE VITA Alfonso



COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Nr. 14.985 di Prot.

Lì 24 Settembre 2012

Allegato A)

DISCIPLINARE DI GARA- Procedura Aperta per Affidamento Servizi Assicurativi -

Il presente disciplinare di gara, facente parte integrante del bando di gara, disciplina forme e modalità per la presentazione dell'offerta.

1) Stazione Appaltante:

COMUNE DI MONTORO INFERIORE- Piazza Michele Pironti, 4 – 83025 Montoro Inferiore (Av)

2) Categoria servizio e oggetto dell'appalto

Categoria 6 -Servizi finanziari, lett. a) Servizi assicurativi -di cui all' Allegato IIA al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Procedura aperta ex art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, d.lgs. 163/2006 per l'affidamento di servizi assicurativi relativi alle attività istituzionali dell'Amministrazione.

3) Importo corrispettivo per i servizi di cui al paragrafo 2) a base di gara : Euro 30.000,00

Suddivisione in Lotti e ammontare dei premi assicurativi (comprese imposte) posti a base di gara:

LOTTO	RISCHIO ASSICURATO	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO PER LA DURATA DELL'APPALTO (36 MESI)
A	RCT/RCO	€ 30.000,00	€ 90.000,00
TOTALE		€ 30.000,00	€ 90.000,00

4) Termini di esecuzione

Il servizio oggetto di gara dovrà essere reso nei termini e con le modalità previsti nel contratto che verrà stipulato; è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di esigere l'inizio della prestazione dei servizi antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, come da richiesta di copertura assicurativa trasmessa dal Broker incaricato.

5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara

5.1) Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34, d.lgs. 163/2006, iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, ovvero ad analogo registro dello Stato estero, per l'oggetto sociale di esercizio dell'attività assicurativa (art. 39, d.lgs. 163/2006). Sono, pertanto, ammessi gli operatori economici (in seguito anche "imprese"):

a) aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende

concorrere;

b) aventi sede legale in un altro stato membro della U.E., i quali possono partecipare:

b1) in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo (per i rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende concorrere); la partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia;

o, in alternativa

b2) in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 209/2005; in tal caso devono possedere l'attestazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (per i rami assicurativi relativi al lotto cui si intende concorrere), nonché aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale.

c) aventi sede legale in uno stato terzo, che possono esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 163/2006, iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, ovvero ad analogo registro dello Stato estero, per oggetto sociale compatibile con l'oggetto della presente gara (art. 39, d.lgs. 163/2006). **In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici**, ferma la responsabilità solidale, la capogruppo ha l'obbligo di ritenere una quota minima di partecipazione al rischio pari almeno al 40%; ciascuna mandante in misura pari almeno al 10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l'esclusione. È altresì ammessa la coassicurazione ex art.1911 c.c., con obbligo per la delegataria di ritenere una quota minima di partecipazione al rischio pari almeno al 40%; ciascuna delegante in misura pari almeno al 10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, all'offerta dovrà essere allegata una dichiarazione d'intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese interessate al raggruppamento, dalla quale risultino: -la volontà di costituire, in caso di aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese; -la designazione dell'impresa che fungerà da mandataria e che assumerà l'obbligo di fare e ricevere tutte le comunicazioni inerenti lo stipulando contratto, nonché di sottoscrivere il contratto anche per conto delle mandanti; -la designazione della/delle impresa/imprese che fungerà/fungeranno da mandante/mandanti; -le rispettive quote di partecipazione al rischio; -la designazione dell'impresa che svolgerà le funzioni di gestione dei sinistri.

In caso di coassicurazione, all'offerta dovrà essere allegata una dichiarazione d'intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese interessate alla coassicurazione, dalla quale risultino:

-la designazione dell'impresa che fungerà da delegataria e che assumerà l'obbligo di fare e ricevere tutte le comunicazioni inerenti lo stipulando contratto, nonché di sottoscrivere il contratto anche per conto delle deleganti;

-la designazione della/delle impresa/imprese che fungerà/fungeranno da mandanti o deleganti;

-le rispettive quote di partecipazione al rischio;

-la designazione dell'impresa che svolgerà le funzioni di gestione dei sinistri.

5.II) I concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui: (1) gli artt. 32 ter e 32 quater c.p.; (2) gli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 d.lgs. 163/2006; (3) l'art. 34, comma 2, d.lgs. 163/2006; (4) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi.

6) Termine ultimo e modalità di presentazione delle offerte

6.I) Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo dell'Amministrazione indicato al par.1) del presente disciplinare di gara, in busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara ed il lotto di riferimento "RCT/RCO"

6.II) Le offerte dovranno pervenire in un plico chiuso ("Plico") contenente due buste, contrassegnate rispettivamente come:

A) Documentazione amministrativa;

B) Offerta economica

entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 15 Ottobre 2012 all'Ufficio Protocollo del Comune di MONTORO INFERIORE- Piazza Michele Pironti, 4 – 83025 Montoro Inferiore (Av)** pena l'esclusione dalla gara. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Il Plico dovrà chiaramente riportare -oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo dovrà riportarsi il nominativo di tutti i partecipanti al raggruppamento; in caso di coassicurazione ex art.1911 c.c. dovrà riportarsi il nominativo della delegataria e delle deleganti) -la seguente dicitura: **APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO COMUNE DI MONTORO INFERIORE.**

Il Plico predetto dovrà essere chiuso ermeticamente a pena di esclusione. [Per chiusura ermetica si intende, in alternativa: 1) plico chiuso con ulteriore apposizione di sigilli in ceralacca, 2) plico chiuso con ulteriore apposizione di firma e timbro della ditta su tutti i lembi di chiusura, 3) plico chiuso con ulteriore apposizione di firma su tutti i lembi di chiusura]. Resta inteso che il recapito del Plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

Le buste A) Documentazione amministrativa, B) Offerta economica

dovranno anch'esse essere chiuse ermeticamente in una delle forme sopraindicate.

7) Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell'offerente

7.I) Ciascun "offerente singolo" o "offerente gruppo" deve, in rapporto alla propria forma giuridica, dichiarare quanto precisato al sottoparagrafo 7.II). Si precisa che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione a essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.

7.II) **Requisiti di ordine generale** il concorrente dovrà presentare domanda di partecipazione, sottoscritta secondo le norme proprie del soggetto giuridico offerente, con allegata fotocopia di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 38, 46 e 47, d.p.r. 445/2000 (o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi) e dichiarare: a) numero di telefono e di telefax dell'impresa;

b.1) che l'impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare;

b.2) ovvero, che l'impresa, avente sede legale in un altro stato membro dell'U.E.:

b.2.1) può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 d.lgs. 209/2005;

b.2.2) ovvero, in alternativa, può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) poiché in possesso, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 209/2005, dell'attestazione ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale;

b.3) ovvero, che l'impresa avente sede legale in uno stato terzo, può esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al Lotto cui si intende partecipare) ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 163/2006;

c) l'insussistenza delle cause esclusioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m quater), d.lgs. 163/2006 o legislazione equivalente di altro Paese;

d) che nei propri confronti non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 lett. b), lett. c) e lett. m ter) e che le stesse non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati dalle norme;

e) l'adempimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999;

f) che l'impresa non si è avvalsa dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla legge 383/2001;

g) che l'impresa non ha rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. con altra impresa che richieda anch'essa (singolarmente o in altro raggruppamento o in coassicurazione) di partecipare alla presente gara;

h) che l'impresa applica in modo pieno ed integrale ai propri addetti i contenuti economico normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

i) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

j) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, dei capitolati speciali di appalto e di tutti gli altri elaborati di gara per cui l'impresa concorre, e di accettarne tutte le condizioni senza condizione o riserva alcuna;

k) in caso di aggiudicazione, l'impresa darà esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio dalla data di presentazione dell'offerta anche nelle more della definizione formale del rapporto contrattuale;

l) che, in caso di affidamento, l'impresa fornirà la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

m) che l'impresa, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza;

n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

o) di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;

Le dichiarazioni dovranno essere presentate in forma di autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e corredate di fotocopie del documento d'identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento, i requisiti

sopra elencati dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun partecipante al raggruppamento.

7.III) In caso di raggruppamenti temporanei si precisa quanto segue.

Raggruppamenti temporanei costituendi

Il concorrente dovrà produrre dichiarazione di intenti, sottoscritta da tutti i componenti, indicante il futuro capogruppo e contenente l'impegno a conformarsi all'art. 37, d.lgs. 163/2006, secondo quanto precisato al paragrafo 5). In considerazione della natura del servizio assicurativo l'Amministrazione aggiudicatrice non richiede, in caso di raggruppamenti, la dichiarazione in cui si specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti. Si precisa che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione di cui al precedente sottoparagrafo 7.I) e a essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.

Raggruppamenti temporanei costituiti

Il concorrente dovrà produrre, anche in copia, l'atto costitutivo del raggruppamento relativo all'appalto oggetto di gara, redatto nelle forme di legge, conforme all'art. 37, d.lgs. 163/2006. Si precisa che il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la procura potranno risultare da unico atto redatto in forma pubblica (ricevuto da notaio). In considerazione della natura del servizio assicurativo l'Amministrazione aggiudicatrice non richiede, in caso di raggruppamenti, la dichiarazione in cui si specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti. Si precisa che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione di cui al precedente sottoparagrafo 7.I) e a essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.

Coassicurazione

In caso di coassicurazione, il concorrente dovrà produrre dichiarazione di intenti, secondo quanto precisato al paragrafo 5). In considerazione della natura del servizio assicurativo l'Amministrazione aggiudicatrice non richiede, in caso di raggruppamenti, la dichiarazione in cui si specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti. La fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione di cui al precedente sottoparagrafo 7.I) e a essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo sottoscrittore.

7.IV) Requisiti di ordine speciale – Capacità economico/finanziaria

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, primo periodo, d.lgs. 163/2006, i concorrenti devono attestare una raccolta complessiva negli esercizi 2009-2010-2011 di premi assicurativi diretti per ciascun Lotto di gara cui il concorrente partecipa non inferiore a 10 volte l'importo annuo a base d'asta.

7.V) Requisiti di ordine speciale – Capacità tecnica

I concorrenti devono aver stipulato, nei trentasei mesi calendariali antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 3 contratti assicurativi relativi al Lotto di gara cui il concorrente partecipa, in favore di amministrazioni comunali italiane, con numero di residenti non inferiore alle **diecimila unità**.

8) Cauzione provvisoria

Il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, d.lgs. 163/2006 **nella misura del 2% del premio complessivo a base di gara**, in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, oppure – a scelta del concorrente – nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 385/1993 e autorizzati ai sensi del d.p.r. 115/2004, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

8.I) Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, d.lgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di soggetto gruppo -raggruppamento costituendo o di coassicurazione -il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l'indicazione espressa dei nominativi di tutti i membri del raggruppamento o dei membri coassicurati, pena l'esclusione. Fermo quanto sopra indicato, in caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, o di coassicurazione, la cauzione provvisoria in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, dovrà essere prodotta rispettivamente dal capogruppo o futuro capogruppo o dalla delegataria.

8.II) In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa **dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. delle Attività Produttive del 12/04/04 n. 123** e dovrà contenere a pena di esclusione : a) l'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, d.lgs.163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione; b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 C.C.; c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, C.C.; d) l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento costituendo o di coassicurazione, essa dovrà contenere l'indicazione espressa dei nominativi di tutti i membri del raggruppamento o della coassicurazione, pena l'esclusione.

8.III) L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, **il concorrente segnala in sede di offerta, nella busta A) Documentazione amministrativa, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti**. In caso di raggruppamenti temporanei o di coassicurazione, per beneficiare della predetta riduzione è necessario che ciascun membro del raggruppamento o della coassicurazione sia certificato UNI CEI ISO 9000.

8.IV) Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, pena l'esclusione dell'offerta.

8.V) Il fideiussore deve essere "terzo" rispetto al debitore principale: pertanto non deve essere in rapporto di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il debitore principale, pena l'esclusione.

8.VI) La mancanza della cauzione ovvero la cauzione di importo inferiore a quanto richiesto comporta l'esclusione dell'offerta.

9) Documentazione comprovante il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del contributo dovuto in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le istruzioni operative disponibili sul sito <http://www.avcp.it>.

10) Busta A) Documentazione amministrativa

All'interno della busta A) Documentazione amministrativa, l'offerente dovrà inserire:

dichiarazione conforme a quanto richiesto al sottoparagrafo 7.I);
cauzione provvisoria (paragrafo 8);
documentazione comprovante il versamento all'Avcp se dovuto (paragrafo 9)
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante i requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 7.IV e 7.V

L'Amministrazione nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, D. Lgs.163/2006, qualora lo ritenga necessario, può invitare gli offerenti, ai sensi dell'art. 46 dello stesso Decreto, ad integrare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati a corredo dell'offerta.

11) Busta B) Offerta economica

All'interno della busta B) Offerta economica, l'offerente dovrà inserire il modello scheda offerta, allegato al capitolato di polizza.

La scheda offerta dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto sul premio totale lordo posto a base di gara. Il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale l'elemento di maggior favore per la stazione appaltante. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente. Si precisa altresì che, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo e coassicurazione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i membri. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo capogruppo. La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione e presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dell'offerta. L'offerta economica dovrà essere tenuta valida per non meno di 180 giorni. **All'offerta economica deve essere allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione.**

12) Svolgimento della gara

L'esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede dell'Amministrazione in Piazza Michele Pironti, 4 – 83025 Montoro Inferiore (AV), alle **ore 10,00 del giorno 16 Ottobre 2012**, con la verifica, da parte della commissione di gara della corretta sigillatura del Plico di cui al paragrafo 6) e delle buste di cui al medesimo paragrafo prodotte dagli offerenti e della completezza e regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A) *Documentazione amministrativa* del precedente paragrafo 9). Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. *B) Offerta economica*, provvedendo quindi a stilare la graduatoria definitiva e all'aggiudicazione provvisoria per ciascun Lotto.

13) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuata a favore dell'**offerta con prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Dlg 163/2006.**

14) Ricognizione dei luoghi (facoltativa)

I concorrenti hanno facoltà di effettuare un sopralluogo presso i locali e le strutture, nonché ai fini di prendere visione del patrimonio comunale al quale sono rivolte le coperture assicurative. Tale sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico al n.0825/502984.

15) Chiarimenti e informazioni complementari

Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 71, d.lgs. 163/06), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente a mezzo fax (ai sensi dell'art. 77, d.lgs. 163/2006), all'Amministrazione (Telefax 0825/1800176), entro il **perentorio termine del giorno 09 Ottobre 2012**. Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero sopraindicato e saranno riscontrate dall'Amministrazione direttamente al richiedente per iscritto via fax e, se di interesse generale, saranno pubblicate sul sito del Comune www.montoroinferiore.gov.it almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art.

71, comma 2, d.lgs. 163/2006).

16) Verifica requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria

16.I) Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario e quello che segue in graduatoria, saranno chiamati a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati a sensi e per gli effetti del precedente paragrafo 5). I predetti soggetti dovranno produrre la sotto indicata documentazione probatoria, qualora non già presentata in sede di gara, entro dieci giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell'Amministrazione: - certificazione attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;

-copia autenticata, dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al Lotto per cui si partecipa alla gara o, in quanto impresa avente sede legale in un altro stato, quanto previsto in alternativa dal presente disciplinare;

-copia dei bilanci di esercizio (o di altra documentazione ritenuta idonea dall'Amministrazione) attestante il possesso di una raccolta complessiva negli esercizi 2009-2010-2011 di premi assicurativi diretti per il Lotto di gara RCT/RCO non inferiore a 5 volte l'importo annuo a base d'asta.

-copia dei frontespizi di almeno 2 contratti assicurativi relativi al Lotto di gara cui il concorrente partecipa, in favore di amministrazioni comunali italiane, con numero di residenti non inferiore alle **diecimila unità**.

-estremi INPS ed INAIL per la verifica della regolarità contributiva del partecipante

16.II) Nel rispetto e in applicazione del principio della "libertà delle forme", il soggetto aggiudicatario e quello che segue in graduatoria potranno eventualmente produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 16) altra documentazione ritenuta idonea dall'Amministrazione.

16.III) Ai sensi degli artt. 18, l. 241/1990, 43, 71 e 72, d.p.r. 445/2000, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l'Amministrazione procederà a verificare in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti morali) dichiarati e la insussistenza, in capo all'aggiudicatario, di cause ostative di cui all'art. 247, d.lgs.163/2006 (antimafia).

16.IV) La documentazione di cui ai sottoparagrafi 16.I) e 16.II), dovrà pervenire in plico chiuso con modalità scelte dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria a loro discrezione e rischio, all'indirizzo in epigrafe. Nel caso dei requisiti di ordine generale e speciale (economico-finanziari e tecnici), qualora non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 48, d.lgs.163/2006, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito le prove in conformità alle proprie dichiarazioni e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

16.V) L'aggiudicatario definitivo sarà tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione inviata via fax, a produrre la garanzia fideiussoria ex art. 113, D.lgs.163/2006. Si precisa, come già indicato al paragrafo 4) che è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di esigere l'inizio della prestazione dei servizi oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria ex art.113, d.lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto assicurativo entro trenta giorni

dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

17) Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto, fatta salvo l'insussistenza di cause ostative ex artt. 10. l. 575/1965 e art. 10 d.p.r. 252/1998 (art. 24, d.lgs. 163/2006), sarà stipulato per mezzo di scrittura privata (polizza di assicurazione). Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, l'Amministrazione, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4, d.lgs. 490/1994, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

18) Ulteriori indicazioni

18.I) L'Amministrazione è assistita, nella stesura e nella gestione dello stipulando contratto, dall'Intermediario LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL- SEDE LEGALE SITA IN SALERNO- VIA G. VICINANZA, 16 – TEL. 089.2580584/FAX. 089.2754091, in qualità di Intermediario assicurativo ai sensi dell'art. 109, comma 2, d.lgs. 209/2005; Coordinatore dello Staff di servizio e Referente per l'Amministrazione è Alfonso DE VITA, domiciliato come sopra. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti dall'Intermediario suddetto per conto dell'Amministrazione. Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla Società assicuratrice, con efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, nel nome e per conto dell'Amministrazione, alla Società, si intenderà come fatta dall'Amministrazione stessa. Ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'aggiudicatario. L'opera del Broker intermediario è a carico della Società assicuratrice aggiudicataria come da standard del mercato assicurativo e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione in quanto facenti parte del compenso provvisorio comunque riconosciuto dalla Società assicuratrice alle proprie reti di vendita. Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che la liquidazione del premio verrà effettuato sul conto della Lenza Broker Assicurazioni srl, dedicato alla rimessa dei premi assicurativi:

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA; c/c n. 000006290068

Intestato a LENZA BROKER ASSICURAZIONE S.r.l. IBAN: IT 91 T 01030 15200 000006290068

18.II) Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta dell'appaltatore e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Amministrazione la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, d.lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati a sensi della l. 241/1990 e d.p.r. 184/2006. I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) a ogni altro soggetto che vi abbia interesse a sensi della l. 241/1990 e d.p.r. 184/2006. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di MONTORO INFERIORE. Responsabile del procedimento ex art.10, d.lgs.163/2006 è: DE VITA Alfonso.

18.III) Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente disciplinare si richiama e conferma quanto contenuto nel bando. Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nei capitolati speciali di appalto e quelle riportate nei documenti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) prevarranno queste ultime. In caso di discordanze tra le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare di gara prevarranno quelle del disciplinare.

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori.

18.IV) Per i soggetti stabiliti in altri Stati si rinvia a quanto prescritto dall'art. 47, d.lgs. 163/2006. I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base a legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne ovvero ancora secondo quanto previsto dall'art. 3, d.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.

18.V) L'Amministrazione si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare polizza assicurativa senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

18.VI) L'Amministrazione si riserva di pervenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. L'Amministrazione si riserva facoltà di negoziare con il solo aggiudicatario eventuali migliorie all'offerta.

18.VII) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

18.VIII) Il capitolato speciale di appalto e la situazione sinistri, sono disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione appaltante: www.montoroinferiore.gov.it. I predetti documenti potranno anche essere ritirati, previo pagamento dei diritti di segreteria, direttamente presso l'Amministrazione all'indirizzo di cui al paragrafo 1) previa prenotazione telefonica.

Montoro Inferiore Lì, 24 Settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Alfonso DE VITA



**COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO**

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Nr. 14.985 di prot.

Li 24 Settembre 2012

Allegato B)

**CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Provincia di Avellino**

e

Compagnia _____

www.AlboPretorionine.it 02109172

SEZIONE 1 - RCT/RCO DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 – Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Intermediario/Broker:	L'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

www.Albori.com

<p>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</p>	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ➤ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> ● Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; ● Ai lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale. ● Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati) ➤ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".
--	--

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'Ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Art.3 - Durata del contratto

La durata del presente contratto viene stabilita in anni 1 (uno) e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 6 (sei) mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale per ogni giorno di copertura della polizza appena scaduta.

Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno dichiarato in polizza.

Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel disciplinare di gara o dalle ore 24.00 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della stessa.

L'ente pagherà il premio complessivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione per il tramite del broker di cui alla Clausola Broker (art. 13 della sezione 3 - rischi coperti), alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto,.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successiva alla prima (come pure i premi di

regolazione ed i premi relativi a ratei dovuti al reintegro delle somme assicurate) saranno versate entro 90 (novanta) giorni dalla rispettiva scadenza.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento, l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che copia del mandato di pagamento venga inviato alla Compagnia.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.5 – Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Omessa regolazione

1. Qualora il contraente :

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure
- dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art.12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla compagnia _____ e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla compagnia _____, la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 – Principio di solidarietà tra coassicuratori

A deroga di quanto previsto dall'art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 16 – Validità territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa a tutti i Paesi CEE

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.18 – Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

www.albopretorionline.it

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

Art.5 Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

Art.6 – Esclusioni

A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) Da furto;
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 7 punto 19);
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 7 punto 41);
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 7 punto 15;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 7 comma 7 e 19 che seguono;
- g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) dovuti a dolo dell'Assicurato;
- i) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- j) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni;
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

- l) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
- m) da fuochi d'artificio;
- n) derivanti dall'esercizio di strutture ed attrezzature portuali e aeroportuali. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminali marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- o) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- p) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..);
- q) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- r) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- s) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- t) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- u) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- v) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell'art.107 rischi compresi in termini di committenza dei lavori.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall'esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.

Art.7 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi

dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:

a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;

b) tendo strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
- civili abitazioni, uffici;
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;

c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;

d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;

3) proprietà ed esercizio di acquedotti per l'erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;

4) per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;

5) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione,

demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- 6) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
- 7) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
- 8) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
- 9) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
- 10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- 11) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
- 12) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
- 13) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente

opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

- 14) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- 15) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;
- 16) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
- 17) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
- 18) dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
- 19) per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- 20) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- 21) per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell'Assicurato, componenti la "commissione comunale per la vigilanza sui locali in cui si svolgono pubblici spettacoli", con l'esclusione di qualsiasi responsabilità inerente l'attività professionale;
- 22) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
- 23) dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non

possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;

- 24) dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
- 25) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- 26) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
- 27) Premesso che:
il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
- 28) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
- 29) da fatto di cassa integrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in

occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C. P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;

- 30) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
- 31) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
- 32) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
- 33) in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
- 34) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;
- 35) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
- 36) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 6 lettera a) che precede;
- 37) dall'esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza);
- 38) da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell' Ente Assicurato;
- 39) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
- 40) dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

- 41) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l'acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
- 42) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- 43) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transitiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 9 - Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 10 - Lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art.5 della "Sezione 2" si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.lgs 276/2003.

Art. 11 - Responsabilità personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluse l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della Legge 123/2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Art.12 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di **Euro 10.000,00** per ogni danno e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima. Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Art. 13 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a Lenza Broker Assicurazioni S.r.l. con sede in Via G. Vicinanza, 16 – Salerno, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05 e che, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dallo stesso per conto del Contraente. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e il Broker stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni generali di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purché non comportante variazioni nelle condizioni di polizza.

Art. 14 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 1.600.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
	€ 1.600.000,00 per danni a persone € 1.600.000,00 per danni a cose e/o animali
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 1.600.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
	€ 1.600.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.15 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO (riferiti solamente per danni a cose)	FRANCHIGIA FRONTALE
Ogni e qualsiasi danno	I massimali RCT/O di polizza	Franchigia frontale
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni a cose in consegna e custodia	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio	€ 150.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale	€ 250.000,00 per sinistro con il massimo per anno di € 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro minimo € 1.500,00
Danni da spargimento di acqua	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Danni ai veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni ai veicoli rimossi	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
Danni da randagismo	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia frontale

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

www.alboprotorioonline.it

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3 - Durata del contratto

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Art.10 - Foro competente

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.12 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)

Art. 13 - Clausola Broker

Art. 14 – Massimali

Art.15 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

www.Albopretoriolinea.it 22/09/12



**COMUNE DI MONTORO INFERIORE
PROVINCIA DI AVELLINO**

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**CAPITOLATO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA -RCT/RCO -**

SCHEDA OFFERTA

PREMIO ANNUO LORDO CON FRANCHIGIA di € 10.000,00

€(in cifre)

€(in lettere)

Tasso lordo pro-mille da applicare alle retribuzioni di € 800.000,00 :

.....(in cifre).

Percentuale di ribasso su premio a base d'asta di € 30.000,00 pari a:

_____ % (in cifre) e _____ % (in lettere)

Data

COASSICURAZIONE

Si []

Compagnia delegataria: _____ Quota di partecipazione ____%

Compagnia in partecipazione: _____ Quota di partecipazione ____%

No []

LA SOCIETA' (timbro e firma)

N.B. Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.